



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
del Consiglio comunale**

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Madruzzo alla data del 31 dicembre 2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella **sala consiliare del Municipio di Madruzzo**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI	SINDACO
VINCENZO ASPRINIO	CONSIGLIERE
MARTINA BOSETTI	CONSIGLIERE
CARLOTTA CHIELLINO	CONSIGLIERE
GIOVANNI CHISTE'	CONSIGLIERE
LORENZO CHISTE'	CONSIGLIERE
MARIA BRUNA CHISTE'	CONSIGLIERE
GABRIELLA CORRADINI	CONSIGLIERE
MANFRED DE ECCHER	CONSIGLIERE
DIEGO PISONI	CONSIGLIERE
NICOLA RICCI	CONSIGLIERE
SARA SALVATI	CONSIGLIERE
MARTINA SANTONI	CONSIGLIERE
CARLO BALESTRA	CONSIGLIERE
SILVANO URSELLA	CONSIGLIERE

Assenti:

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Madruzzo alla data del 31 dicembre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e le successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, che detta *disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali* e che prevede al comma 1:

- la possibilità di costituire società o acquisire partecipazioni finanziarie, anche indirette, nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 - comma 3, 7 – commi 3 e 4 , del D.Lgs. 175/2016,
- che le condizioni di cui all'art. 4 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 175/2016 sono fatte salve se la partecipazione o la specifica attività sono previste da norme di legge statale, regionale o provinciale,
- che le società strumentali controllate dagli enti locali possono costituire nuove società o detenere partecipazioni, solamente per finalità di gestione unitaria e condivisa di servizi generali di funzionamento,
- che sono consentite le partecipazioni in società che svolgono attività elettriche, compresa la realizzazione e gestione degli impianti e delle reti;

Rilevato che:

- l'articolo 3 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni esclusivamente in società per azioni e in società a responsabilità limitata anche in forma cooperativa;
- l'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 prevede al comma 1 che le pubbliche amministrazioni non possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e indica al comma 2 le attività, che nei limiti del comma 1, possono essere ritenute legittime, ovvero:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016;*
- inoltre, l'articolo 4 prevede ancora:
 - al comma 3 che è autorizzata la partecipazione in società aventi come esclusivo oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio dell'ente partecipante;

- al comma 7 che sono ammesse le attività di *gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- al comma 9 bis che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016;

Evidenziato che le società “in house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, che dispone l'obbligo di una ricognizione annua delle partecipazioni dirette e indirette detenute dagli enti, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il loro mantenimento ovvero per la predisposizione di un piano di riassetto che ne preveda la razionalizzazione, fusione o soppressione;

Visto che a livello locale, la previsione normativa della ricognizione delle partecipazioni societarie è declinata dal comma 3 bis 1 dell'articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, che ne stabilisce la periodicità triennale, salvo necessità di aggiornamento nel corso del triennio;

Visto che anche il comma 4 del precitato articolo 24 L.P. 27/2010, rimanda all'applicazione dell'articolo 18 – comma 3 bis1 – della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, per l'eventuale procedura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che l'articolo 18, comma 3 bis 1, innanzi citato, elenca i presupposti che integrano la necessità di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, segnatamente:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010,*
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie,*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato,*
- d) partecipazione in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro (come previsto dal 4° comma dell'art. 24 L.P. 27/2010) o idonea misura alternativa di pari valore,*
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,*
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010;*

Considerato che le disposizioni riguardanti la revisione della partecipazioni societarie devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che la ricognizione delle partecipazioni societarie è atto obbligatorio, altrimenti sanzionato ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Ricordato che in sede di prima applicazione della normativa fin qui citata, gli enti locali, compresi gli enti locali trentini a ciò chiamati dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, avevano attuato entro il 30/09/2017 una ricognizione in via straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, ai fini di verificare la possibilità di mantenere le stesse ovvero di adottare eventuali misure di razionalizzazione in relazione alla rilevazione di una o più delle condizioni previste dalla legge per tale evenienza;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 39 del 28/09/2018 con la quale era stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Madruzzo al 31/12/2016;

Dato atto che tale revisione straordinaria era stata condotta avendo riguardo:

- alle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la revisione straordinaria non ha richiesto di attivare alcuna procedura di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Madruzzo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 50 del 28 dicembre 2018 con la quale era stata approvata la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, ancora senza rilevare motivazioni per l'attivazione di un piano di razionalizzazione;

Visto che relativamente agli esercizi 2018 e 2019 non è emersa la necessità di aggiornamento delle risultanze della revisione al 31/12/2017 e quindi non è stato assunto alcun atto;

Rilevato che il triennio di riferimento rispetto al 31 dicembre 2017 viene a cadere al 31/12/2020 e pertanto entro il 31 dicembre 2021 scatta l'obbligo di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Madruzzo alla data del 31 dicembre 2020;

Ritenuto quindi di dover ora procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, al fine di verificare la sussistenza di presupposti per l'attuazione di misure di razionalizzazione;

Tenuto conto che le partecipazioni eventualmente da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Accertato che il Comune di Madruzzo al 31.12.2020 manteneva la partecipazione diretta nelle seguenti società:

- 1) CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa, società "in house", la cui attività sociale riguarda la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- 2) TARENTINO DIGITALE S.p.A, società "in house" preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico;
- 3) TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A., società "in house" preordinata alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti soci;
- 4) PRIMIERO ENERGIA S.p.A., la cui attività riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- 5) HOLDING DOLOMITI ENERGIA S.p.A. con sede a Rovereto, società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia, operante nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, diretta alla produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, gas metano, prestazioni relative ai servizi idrici e al servizio rifiuti urbani;
- 6) A.P.T. Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Società Consortile a responsabilità limitata, che svolge nel territorio d'ambito l'attività di promozione turistica;

Rilevato che per effetto del possesso della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., “società in house” sulla quale il Comune di Madruzzo esercita il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e per la quale si configura quindi una posizione di controllo a prescindere dall'esiguità della quota di partecipazione, risulta posseduta anche la partecipazione indiretta in:

- SET Distribuzione S.p.A., che si occupa di attività di distribuzione di energia elettrica,
- Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop., Ente di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti,
- Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo soc. coop.;

Rilevato inoltre, che per effetto del possesso delle partecipazioni in Trentino Digitale S.p.A. e in Trentino Riscossioni S.p.A., “società in house” sulle quali il Comune di Madruzzo esercita il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e per le quali quindi si configura quindi una posizione di controllo a prescindere dall'esiguità della quota di partecipazione, risulta posseduta anche la partecipazione indiretta nella società Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l., che si occupa delle attività di servizio a favore delle predette società di sistema;

Evidenziato che l'adesione del Comune di Madruzzo al Consorzio-Azienda A.S.I.A. - Azienda speciale per l'igiene ambientale, per la gestione del servizio rifiuti, non rileva quale partecipazione per l'adempimento della revisione delle partecipazioni, in quanto detto organismo non è costituito nella forma societaria della S.p.A o della S.r.l. anche in forma cooperativa;

Verificate le specifiche situazioni societarie in relazione all'eventuale esistenza di elementi che dovessero rendere necessario il ricorso a misure di razionalizzazione delle partecipazioni delle società innanzi citate, come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Evidenziato che la partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo soc. coop. è oggetto di razionalizzazione da parte del partecipante diretto Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., che ne ha previsto la cessione a titolo oneroso entro il termine del 30 giugno 2023;

Rilevato ancora che la partecipazione indiretta nella società Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l. si è estinta nel corso dell'esercizio 2021 in quanto la società è cessata;

Dato atto che in base alle informazioni contenute nell'Allegato A) alla presente, non si rilevano ragioni per attuare misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l'urgenza di approvare la presente entro il 31.12.2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 con i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 - 2023, con il quale sono individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 8, del CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 07.04.2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dd. 22.09.2021;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, con particolare riferimento all'art. 49, 3 comma, lett. g);

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio seduta, l'esito della votazione allegato,

DELIBERA

1. **di approvare** la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertata come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che la revisione ordinaria non richiede alcuna procedura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute del Comune di Madruzzo, in relazione alle specifiche situazioni illustrate nell'allegato A), pur considerando che:
 - la partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo soc. coop. è oggetto di razionalizzazione da parte del partecipante diretto Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., che ne ha previsto la cessione a titolo oneroso entro il termine del 30 giugno 2023,
 - la partecipazione indiretta nella società Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l. si è estinta nel corso dell'esercizio 2021 in quanto la società è cessata;
3. **di disporre** che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alla Sezione di Controllo territorialmente competente della Corte dei Conti attraverso l'applicativo ConTE e alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati:
Allegato A)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco</p> <p><i>Michele Bortoli</i></p>		<p>il Segretario comunale</p> <p><i>dott.ssa Cinzia Mattevi</i></p>
---	---	---

~ • ~ • ~

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.